

Organisationen der Arbeitswelt Wald
Organisations du monde du travail dans le secteur forestier
Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale

ODAWALDSCHWEIZ
ORTRAFORETSUISSE
OMLFORESTALESVIZZERA

Informazione per aziende agricole e altre aziende miste che eseguono lavori forestali

Per quali aziende di altri settori sussiste un obbligo di contribuzione al Fondo per la formazione professionale forestale?

il presente testo informativo intende spiegare il motivo per cui il Fondo per la formazione professionale forestale invia ad aziende agricole e altre aziende miste un formulario per la dichiarazione e in che modo esse devono utilizzarlo.

Che cosa è un Fondo per la formazione professionale?

La Legge sulla formazione professionale consente ai settori di istituire dei fondi per la formazione professionale. A determinate condizioni, il Consiglio federale può conferire a tali fondi il carattere obbligatorio generale, che vincola tutte le aziende di un settore al versamento di contributi commisurati a favore della formazione professionale. Almeno una parte dei costi di formazione è così distribuita su «tutte le spalle». I contributi sono a carico delle aziende e non possono essere detratti dal salario dei collaboratori.

I mezzi di un fondo per la formazione professionale sono riscossi nell'ambito del settore e utilizzati per promuovere la formazione professionale specifica del settore (sviluppo di proposte formative a livello nazionale, accreditamento di fornitori di formazione, garantire procedure di qualificazione ed esami, informazione e propaganda per le professioni, ecc.). Dalle prestazioni finanziate trae profitto l'intero settore. In tal modo si consente agli enti responsabili il mantenimento di una qualità elevata della formazione professionale nell'ambito del rispettivo settore.

Dopo la revisione del suo regolamento, il 19.2.2019 il FFP forestale è stato nuovamente approvato dal Consiglio federale con decreto di obbligatorietà generale. Esso contribuisce in modo determinante al finanziamento della formazione di base e continua in campo forestale. Nell'ambito della formazione di base, il Fondo assume contributi ai corsi interaziendali (Fr. 80.- per giornata e persona in formazione), le spese di verifica e di revisione delle ordinanze sulla formazione professionale di selvicoltore/selvicoltore e di addetta selvicoltore/addetto selvicoltore, come pure le spese della Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità. Nell'ambito della formazione professionale superiore, il FFP forestale contribuisce ai cicli di postformazione a moduli e alla formazione di forestale. Contribuisce pure a finanziare lo sviluppo dei rispettivi regolamenti (regolamenti d'esame e piano didattico generale per forestali). Il FFP forestale contribuisce inoltre alle spese della Commissione qualità nel settore forestale, responsabile per le postformazioni e gli esami di selvicoltore caposquadra, conducente di macchine forestali e responsabile per l'impiego della teleferica forestale. Infine, il FFP forestale sussidia pure l'informazione sulle professioni, tra l'altro con la partecipazione ai campionati SwissSkills.

In quali casi le aziende sono sottoposte al FFP forestale?

Al FFP forestale sono subordinate le aziende, le parti d'azienda o le persone indipendenti che eseguono lavori forestali ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del fondo. In seguito alcuni esempi di attività forestali (l'elenco non è esaustivo):

- lavori di raccolta del legname, esbosco;
- vendita e commercializzazione del legname grezzo;
- cura del bosco giovane;
- cura del bosco;
- cura delle siepi e dei margini del bosco;

Altri dettagli in merito alla subordinazione possono essere tratti dal Regolamento del fondo.

Delimitazione tra due differenti fondi per la formazione professionale

Un'azienda che svolge attività in vari settori rientra nella categoria di "azienda mista" e di conseguenza può essere assoggettata a due fondi per la formazione professionale.

In conformità all'art. 68a dell'Ordinanza sulla formazione professionale, i contributi possono essere ridotti solo nel caso che due fondi per la formazione professionale forniscono uguali prestazioni (per esempio sostegno agli stessi corsi interaziendali).

Le aziende miste che accanto all'economia forestale esercitano attività anche in altri settori (p.es. giardinaggio o agricoltura), devono indicare nell'autodichiarazione del Fondo per la formazione professionale forestale solo le persone attive a tempo pieno o a tempo parziale in campo forestale. È possibile tener conto del grado d'impiego (incarico superiore al 50%, incarico inferiore al 50%, incarichi minimi ai sensi del Complemento n. 1 al Regolamento del fondo per la formazione professionale forestale).

Qual è il contributo da versare annualmente?

Indipendentemente dalla forma giuridica, ogni azienda versa il contributo di base e un contributo per ogni persona che vi collabora (la/il capoazienda si conta pure tra i collaboratori).

Contributo di base (Fr. 350.-): il contributo di base pari a Fr. 350.00 è previsto non appena il giro d'affari inerente ai lavori forestali supera l'importo di 30'000.- franchi.

Contributi per collaboratori/capoazienda (Fr. 250.-/125.-): devono essere dichiarate tutte le persone attive in campo forestale, indipendentemente dalla formazione. Collaboratori (incl. capoazienda) devono essere dichiarati non appena il rispettivo salario annuo dall'attività forestale supera il limite di 10'000.- franchi. Si considera inoltre se nell'anno in questione la persona ha lavorato con un grado d'impiego superiore o inferiore al 50%

Se il giro d'affari annuo inerente all'attività forestale si aggira tra 10'000.- e 30'000.- franchi, è possibile richiedere una riduzione. I dettagli sono fissati nel Complemento n. 1 al Regolamento del fondo per la formazione professionale forestale.

Chi riceve un formulario per l'autodichiarazione e che cosa deve farne?

Il FFP forestale invia i formulari per l'autodichiarazione a tutte le aziende e a tutte le persone indipendenti che stando alle informazioni disponibili esercitano un'attività nell'ambito dell'economia forestale. L'autodichiarazione dev'essere presentata entro i termini stabiliti; in caso contrario, l'azienda sarà oggetto di stima in base al regolamento del fondo, (Regolamento del Fondo per la formazione professionale forestale, art. 9, cpv. 3). In conformità all'art. 60 della Legge federale sulla formazione professionale, il Fondo per la formazione professionale forestale sottostà al diritto pubblico. Le aziende assoggettate che non presentano l'autodichiarazione o non versano i contributi ricevono una decisione di fissazione dei contributi da parte dell'ente responsabile del Fondo per la formazione professionale. L'ente responsabile del FFP forestale è Oml forestale Svizzera.

Le aziende che ritengono di non essere oppure di non essere più sottoposte al FFP forestale (nemmeno come azienda mista), possono presentare una richiesta di non sottomissione. La richiesta dev'essere presentata entro i termini stabiliti e debitamente motivata (modulo scaricabile da www.ffp-forestale.ch > Documenti correlati). Il FFP forestale procederà alla verifica della correttezza delle indicazioni.

Il regolamento del fondo e altre informazioni si trovano sul nostro sito Internet www.ffp-forestale.ch. Nel caso di dubbi, l'amministrazione del FFP forestale fornisce informazioni scritte o telefoniche.

Lyss, settembre 2020